

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Nese

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 06/07/2012

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 17 LUG. 2012

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Capaccio - Iniziative.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
VOZA Italo	SI		LONGO Francesco	SI	
NESE Domenico	SI		MONTEFUSCO Marilena	SI	
CIUCCIO Roberto		SI	CETTA Pasquale	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SICA Francesco	SI	
PAOLILLO Maurizio	SI		VOZA Roberto	SI	
SABATELLA Luca	SI		TOMMASINI Arenella Giuseppe	SI	
PAGANO Carmelo	SI		DE CARO Gennaro	SI	
MARANDINO Leopoldo	SI		TARALLO Franco	SI	
FARRO Luciano	SI				

Sono presenti gli assessori: RAGNI, BARRETTA, DI LUCIA, PALUMBO, VOZA.

Consiglieri
Presenti n. 16
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. dott. Domenico Nese, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento Il Presidente che legge intervento allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Capaccio è sede dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- l'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011, legge di conversione con modifiche del D.L. n. 138/2011, il quale contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (17.09.2011), uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
- la lett. l) del comma 2 dell'art. 1 della suddetta legge n. 148/2011 prevede la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lett. b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
- la lett. b) del medesimo comma 2 dell'art. 1 sopra citato stabilisce che la ridefinizione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata;
- il recente schema di decreto legislativo recante "Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", prevede nella Tabella A allegata allo stesso l'elenco degli Uffici del giudice di pace soppressi in cui rientra anche quello di Capaccio;

Considerato che:

- i criteri individuati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 sembrano finalizzati a permettere al legislatore delegato di valutare l'incremento di efficienza voluto dalla legge anche se nella realtà non esiste un sistema di calcolo dell'efficienza;
- tale sistema di calcolo sarebbe dovuto essere preesistente alla legge delega in quanto i criteri indicati sono elementi fattuali già esistenti (territorio, abitanti, ecc.);
- la valutazione dell'incremento dell'efficienza deve avvenire nell'ambito di una operazione di bilanciamento che, peraltro, non tiene conto della performance del servizio giustizia secondo gli utenti e dell'impatto economico derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari;

Atteso che:

- lo schema di decreto legislativo di cui innanzi richiede due elementi per la sopravvivenza dell'ufficio del giudice di pace: la "domanda di giustizia" ed il bacino territoriale di utenza (almeno 100 mila abitanti);
- il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante in un anno nel corso dell'anno solare, rapportato poi al carico di lavoro pro-capite dei singoli uffici stimato dal Governo in 568 procedimenti annui ("valore soglia"), costituisce una misura della "domanda di giustizia" rivolta all'Amministrazione;
- se il "valore soglia" di un ufficio è inferiore alla media nazionale di produttività annuale pro-capite dei giudici di pace, l'ufficio è destinato alla soppressione mediante accorpamento;
- la media annua dei procedimenti pendenti davanti al Giudice di pace di Capaccio nell'ultimo triennio è di oltre 1000 per i civili e di circa 300 per quelli penali;

Considerato che:

- il Governo ha stilato un elenco (ancora da pubblicare) di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiore al "valore soglia", ossia alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100 mila unità;
- il disegno governativo, però, introduce un sistema per garantire "a richiesta" la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace (entro 60 giorni dalla pubblicazione della tabella di riordino degli uffici del giudice di pace, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi;
- Atteso che** la soppressione dell'ufficio di pace di Capaccio creerebbe gravissimo disagio al bacino di utenza dello stesso e che è intenzione di questa Amministrazione comunale di destinare a sede dell'Ufficio del giudice di pace i locali di proprietà del Comune.
- Dato atto** che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
- Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;
- Sentito l'intervento del Consigliere De Caro che condivide l'iniziativa pur esprimendo qualche perplessità sui costi a carico del comune.
- Si allontana il consigliere Marandino.
- Ritenuto di dover approvare la proposta;
- Proceduto alla votazione, resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 15, astenuti n.///, votanti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari n.///,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere ruolo vitale, essenziale ed insopprimibile dell'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, di impegnare il Comune ad individuare quale sede dello stesso locali di proprietà del Comune;
3. di impegnare Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali tutti a farsi espressione presso i pubblici poteri dei sentimenti di preoccupazione e ferma contrarietà all'ipotesi di soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, informando periodicamente il Consiglio, anche attraverso i Capigruppo;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro della Giustizia.

1

GD Pocu

Il governo Monti in attuazione della L.148/2011(o meglio conosciuta come manovra bis) ha emanato un DLvo, con cui si provvede a razionalizzare gli uffici giudiziari esistenti sul territorio nazionale per cui si sopprimono **674 UGP/846** e tra cui anche Capaccio.

Nella soppressione di questi uffici si tiene conto di due parametri:

- **La domanda di giustizia** registrata nell'ufficio (cioè il numero di procedimenti giudiziari che si fanno) che non devono essere **inferiori a 568**.
- **Il bacino territoriale di utenza** la popolazione che gravita su quell'ufficio non deve **essere inferiore a 100mila abitanti**.

Questi parametri sono punitivi delle aree geografiche come le nostre, dove il numero di abitanti è molto limitato e formato da tanti piccoli comuni, e il numero di controversie è minimo perché oltre che le competenze del giudice di pace sono limitate, abitiamo in aree, fortunatamente, popolate da persone tranquille per cui le controversie sono anche limitate, e diventa difficile raggiungere i 600 procedimenti.

2

Però, c'è una possibilità, nel decreto è stato previsto che il Comune, anche consorziato con gli altri comuni vicini, può richiedere ed ottenere il mantenimento dell'UGP con competenza sui rispettivi territori facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo.

Allora, noi dobbiamo prendere atto che ormai a causa della crisi imperante, la POLITICA ADOTTA COME FILOSOFIA DI VITA l'accentramento dei servizi al fine di ottenere un relativo risparmio (distretto sanitario, redazione del PUC). Allora, noi dobbiamo rispondere con delle contromisure dirette a salvaguardare il ns territorio e i servizi in esso offerti – cioè fare una vera e propria concertazione - con gli enti locali limitrofi che porti ad una offerta dei servizi associati.

Credo che è l'unico modo per salvare ancora quello che esiste sul ns territorio.

Andare ognuno per conto proprio significa scomparire.

3

Per cui in merito all'oggetto della proposta questa sera ci impegniamo ad assicurare tutto l'occorrente per il mantenimento in esercizio dell'UGP, e successivamente entro 6° gg. ci attiviamo con i comuni vicini attraverso un protocollo d'intesa a **metterci insieme e contribuire alla spesa** al fine di mantenere quest'ufficio.